

**MOBBING: danno alla finanza pubblica per comportamento illecito dei funzionari.
SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL PIEMONTE –
DEL 5 MARZO 2019, N. 25**

Dino Della Giustina, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Un dipendente pubblico nel 2009 esperì un'azione giudiziaria al fine di ottenere la condanna della Pubblica amministrazione da cui dipendeva al risarcimento del danno biologico, morale, esistenziale, professionale e patrimoniale conseguente a comportamenti di contestata dequalificazione e di "mobbing" posti in essere ad opera dei suoi superiori.

Il Tribunale di Vercelli, sezione lavoro, con sentenza n. 35 del 14 febbraio – 9 aprile 2013, aveva accolto la domanda e conseguentemente condannato l'Amministrazione al pagamento a favore del suddetto dipendente di una somma complessiva di euro 261.256,00.

Il successivo ricorso in Appello proposto dalla Pubblica amministrazione venne respinto con sentenza n. 646/2014 del 4 giugno – 15 luglio 2014.

Seguì un accordo transattivo attraverso la corresponsione al dipendente dell'importo complessivo di euro 200.000,00.

A seguito delle sentenze sopraindicate l'ufficio requirente della Corte dei Conti per il Piemonte ha esperito attività istruttoria dalla quale sarebbe emersa una situazione di danno alla finanza pubblica cagionata dai funzionari della sopraindicata pubblica amministrazione, i quali, pertanto, sono stati evocati in giudizio della Procura regionale, chiedendone la condanna al risarcimento del danno in favore della Pubblica amministrazione in relazione ad una fattispecie di prospettato danno indiretto conseguente a transazione sottoscritta dall'amministrazione a seguito di soccombenza nell'ambito del duplice grado di giudizio avanti al Giudice ordinario per condotte integranti mobbing verticale nei confronti del citato dipendente.

La Procura regionale ha evidenziato che, anche alla luce di quanto accertato nell'ambito dei giudizi civili, le condotte dei sopraindicati funzionari integrano gli estremi del mobbing per la loro gravità, frequenza e sistematicità, nonché per la durata.

Il danno è stato provocato da attività e decisioni specifiche dei superiori gerarchici ai quali è pertanto addebitabile la responsabilità dei comportamenti riconosciuti "mobizzanti" e dequalificanti. Tali responsabilità discendono quindi dalla violazione delle regole e dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'Amministrazione, sia dalla violazione dei rispettivi doveri d'ufficio, anche con riferimento al ruolo rivestito, nonché degli specifici obblighi di correttezza e di adozione delle misure necessarie a garantire la tutela, oltre che dell'integrità fisica, anche della personalità morale e professionale dei lavoratori, sanciti in via generale dall'art. 2087 del c.c.

In conseguenza della vicenda illustrata alla Pubblica amministrazione è derivato un danno ingiusto di euro 200.000,00 nella forma di danno indiretto (corrispondente alla somma liquidata al dipendente).

La Corte dei Conti – sezione giurisdizionale del Piemonte – con sentenza n. 25/2019 del 5 marzo 2019 ha quindi condannato i superiori gerarchici individuati nell'istruttoria esperita dalla Procura regionale a risarcire la Pubblica amministrazione del danno sopraprecisato.